

**CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE E**

**L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI**

**TRA**

L'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (nel seguito INFN), con sede in Via Enrico Fermi, 54 Frascati (RM), in persona del suo Presidente Prof. Antonio Zoccoli, nato a Bologna il 16/08/1961

**E**

L'Università degli Studi di Cagliari, con sede in Cagliari, Via Università 40, in persona del Rettore, Prof.ssa Maria Del Zompo, nata a Cagliari il 21/04/1951.

**PREMESSO CHE**

• In base all'art. 2 del proprio Statuto, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività in tali settori;

• in base all'art. 2 del proprio Statuto, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare nel perseguimento della propria missione si avvale in via prioritaria della collaborazione con le Università;

• in base all'art. 3 del proprio Statuto, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare per assolvere ai propri fini istituzionali si avvale anche di personale universitario associato alle proprie attività di ricerca;

• le Università sono centri primari della ricerca scientifica nazionale e che è compito delle Università elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Istituti extra-universitari di ricerca, finanziati in tutto o in parte, dallo Stato o da organi preposti al finanziamento pubblico della ricerca;

• le attività delle Università nel campo della fisica nucleare subnucleare, astroparticellare e

delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico in tali settori, sono svolte prevalentemente presso i Dipartimenti dove hanno sede le sezioni dell'INFN;

- riconosciuto da parte delle Università e dell'INFN, l'interesse della presenza delle Sezioni INFN nell'ambito dei dipartimenti, al fine di assicurare alle attività universitarie l'alto contributo della ricerca scientifica avanzata svolta dall'INFN e di favorire il loro coordinamento con le attività dei dipartimenti presso cui hanno sede;

- l'INFN si impegna a mantenere al più elevato livello scientifico e tecnico le proprie Sezioni, compatibilmente con i mezzi finanziari a propria disposizione, promuovendo lo sviluppo delle attrezzature e garantendone l'efficienza operativa;

- è ritenuta d'interesse per le Università l'attività di ricerca sperimentale e teorica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività in tali settori, che si svolge nel suo ambito, in gran parte con i mezzi messi a disposizione dall'INFN per l'attuazione di ricerche presso la Sezione locale, le altre Sezioni, i Gruppi Collegati, i Laboratori Nazionali dell'INFN, il Centro Nazionale Ricerca e Sviluppo Tecnologie Informatiche e Telematiche (CNAF) ed altri laboratori italiani, stranieri ed internazionali;

- l'I.N.F.N. intende favorire la promozione e lo sviluppo delle attività didattiche con azioni di sostegno e rafforzamento, con particolare riguardo al dottorato di ricerca e contribuire alla preparazione di figure professionali altamente qualificate attraverso l'appoggio ai corsi di diploma e di laurea, ai corsi di perfezionamento, alle scuole di specializzazione e ai master e che tale azione avverrà sia con l'utilizzo di proprie risorse e laboratori, sia con l'acquisizione di risorse su programmi nazionali, internazionali e comunitari;

- l'I.N.F.N. considera come uno dei suoi compiti preminenti la diffusione della cultura scientifica e la formazione professionale nei settori di competenza, cui provvede altresì mediante la partecipazione di studenti universitari alle proprie attività di ricerca in ambito

nazionale e internazionale;

• Vista la convenzione sottoscritta in data 09/12/2014 tra l'Università degli Studi di Cagliari e l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare che viene sostituita dalla presente convenzione;

• Visto il D.P.R. n. 382/80 e s.m.i.

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

Definizioni

a) Per "Background" si intende tutte le informazioni (compreso il know how non brevettabile), nonché i diritti patrimoniali d'autore e ogni altro diritto di proprietà intellettuale e industriale relativi a tali informazioni, detenuti a qualsiasi titolo da ciascuna delle Parti prima della sottoscrizione della presente Convenzione, che ciascuna delle Parti mette a disposizione in quanto necessarie allo svolgimento delle attività oggetto della stessa;

b) Per "Foreground" si intende tutti i risultati, incluse le informazioni, proteggibili e non, quali diritto d'autore, brevetti, know how e ogni altra privativa industriale, generati dall'attività di ricerca oggetto della Convenzione;

c) Per "Sideground" si intende tutte le conoscenze sviluppate e i risultati conseguiti da ciascuna delle Parti durante il periodo di efficacia della Convenzione, quali diritto d'autore, brevetti, know how e ogni altra privativa industriale non rientranti tra gli obiettivi previsti dalla Convenzione medesima, anche se attinenti al medesimo campo scientifico, e indipendentemente dal fatto che possano essere protetti o meno;

d) Per "Informazioni Confidenziali" si intende, ai fini della Convenzione, qualunque informazione, dato o conoscenza di natura tecnica, scientifica, commerciale e/o di qualunque altra natura riferiti alle attività delle Parti e posti sotto il legittimo controllo dell'una o dell'altra Parte, in qualsiasi forma espressi e/o su qualsiasi supporto memorizzati, divulgati da una Parte all'altra nell'ambito del rapporto oggetto dell'/la Accordo/Convenzione. Per Informazioni Confidenziali si intendono, altresì, i risultati generati dall'attività di ricerca

oggetto della /Convenzione nonché, più in generale, le informazioni contenute nel Background, nel Foreground e nel Sideground delle Parti.

**Art. 1**

1. L'Università ospita la locale sezione dell'INFN (nel seguito detta Sezione) presso il proprio Dipartimento di Fisica (nel seguito detto Dipartimento).

**Art. 2**

1. L'esecuzione attuativa della presente convenzione è affidata, per quanto riguarda l'Università, al Direttore del Dipartimento di Fisica, per quanto riguarda l'INFN al direttore della Sezione.

2. I soggetti di cui al precedente comma 1 procederanno d'intesa a verifiche periodiche sullo stato di attuazione della presente convenzione, dandone comunicazione ai rispettivi Organi Direttivi.

**Art. 3**

1. I programmi annuali di ricerca della Sezione sono approvati e finanziati dagli Organi Direttivi dell'INFN, sentito il direttore del Dipartimento in ordine alla disponibilità di personale, di attrezzature e di locali secondo quanto previsto ai successivi artt. 5 e 6. Le responsabilità della loro attuazione è affidata al Direttore della Sezione.

**Art. 4**

1. Il direttore della Sezione comunica annualmente al direttore del Dipartimento i programmi di ricerca approvati e finanziati dall'INFN che si svolgeranno nell'ambito del Dipartimento.

2. Qualora il dipartimento o l'Università decidano di attuare piani di ricerca e di organizzare i laboratori o centri, per svolgere attività attinenti ai fini istituzionali dell'INFN, con personale e finanziamenti propri, si impegnano a darne comunicazione alla Sezione nel quadro della presente Convenzione e a consultarsi per eventuali realizzazioni comuni, stesso

impegno grava sull'INFN in caso di attuazione di piani di ricerca attinenti ai fini istituzionali del dipartimento.

#### **Art. 5**

1. L'INFN, per favorire lo svolgimento dell'attività di ricerca, consente al dipartimento, previo accordo con il direttore della Sezione e compatibilmente con le proprie esigenze di ricerca, l'uso gratuito delle proprie attrezzature scientifiche e tecniche e dei propri servizi tecnici locali e nazionali.

2. Il direttore del dipartimento, compatibilmente con le esigenze didattiche e di ricerca del dipartimento, consente alla Sezione l'uso delle attrezzature scientifiche e tecniche, di servizi tecnici, di arredi, di impianti e di locali del Dipartimento stesso.

3. L'utilizzo da parte della Sezione e del dipartimento di quanto previsto ai commi precedenti è regolato dai successivi articoli.

4. Le attrezzature scientifiche e tecniche e i servizi tecnici dell'INFN messi a disposizione del dipartimento sono indicati nell'Allegato 1.

5. Le attrezzature scientifiche e tecniche e i servizi tecnici, gli arredi e gli impianti del dipartimento messi a disposizione dell'INFN sono indicati nell'Allegato 2.

6. Eventuali variazioni agli allegati 1 e 2 saranno adottate in conformità alle esigenze della sezione e del Dipartimento previo accordo tra i Direttori, sentito il Rettore.

7. Ove nello sviluppo dei propri programmi l'INFN ritenesse opportuna l'installazione presso l'Università di nuovi importanti mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico, l'autorizzazione potrà essere accordata dal direttore del dipartimento, sentito il Rettore, compatibilmente con la disponibilità di spazi adeguati.

8. Qualora si ravvisasse l'opportunità di estendere la collaborazione oggetto della presente Convenzione ad altri Dipartimenti o strutture dell'Università, le Parti si consulteranno in ordine alla stipulazione di uno specifico Protocollo Aggiuntivo.

9. L'Università attraverso il Dipartimento di fisica, cura a proprie spese la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali, degli impianti generali, dei servizi ad essi attinenti messi a disposizione dalla Sezione.

10. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali, di messa a norma e di manutenzione, necessari per assicurare, ai sensi delle vigenti normative, la sicurezza dei locali e degli edifici, nonché delle infrastrutture e relativi impianti, assegnati in uso all'INFN, restano a carico dell'Università, in quanto tenuta alla loro manutenzione.

Gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 relativamente ai predetti interventi si ritengono assolti da parte del Direttore della Sezione con richiesta del loro adempimento all'Università competente (D.Lgs. 81/08 art. 18, comma 3 ed eventuali successive modifiche).

Il Direttore della struttura, in qualità di dirigente avrà cura di informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione. Il personale afferente alla Sezione INFN è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore presso l'Università, ed in particolare al rispetto di quanto contenuto nel Regolamento di ateneo per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.

Ferme restando le responsabilità di cui ai punti precedenti, laddove le Parti ravvisino l'interesse reciproco a procedere nell'assolvimento degli adempimenti di cui al presente comma attraverso azioni congiunte, potranno stabilire le modalità di intervento mediante accordi specifici, anche secondo le indicazioni riportate al punto 7. L'Università, con espressa autorizzazione del Rettore, fatto salvo l'ottenimento delle richieste autorizzazioni di legge, può consentire all'INFN la modifica della destinazione d'uso di locali per la migliore utilizzazione ai fini dell'attività di ricerca, a spese dell'INFN. L'INFN è in tal caso responsabile per gli aspetti di sicurezza relativi alla fase di realizzazione dei suddetti interventi nei luoghi di lavoro ed è tenuto, alla fine dei lavori, alla consegna all'Università delle

necessarie dichiarazioni e certificazioni di conformità degli impianti e di ulteriori documentazioni prescritte dalle vigenti normative.

#### **Art. 6**

1. L'Università, per il tramite del dipartimento di fisica, consente alla Sezione, a norma del precedente art. 5, l'uso dei locali indicati nell'Allegato 3.

2. Eventuali variazioni all'allegato 3 saranno adottate in conformità alle esigenze della Sezione compatibilmente con le esigenze istituzionali della struttura dipartimentale, previa autorizzazione del Rettore sentito il parere del direttore del Dipartimento.

3. In relazione ai rischi derivanti dall'esecuzione della presente Convenzione è stabilito quanto segue:

L'Università garantisce la copertura assicurativa attraverso primaria Compagnia di assicurazioni, nei limiti e massimali contrattualmente previsti, e salvo quanto espressamente specificato e/o escluso, per i rischi da:

a) Incendio e altri danni materiali dei locali utilizzati dall'INFN ed indicati nell'allegato n° 3, comprensiva della garanzia Ricorso Terzi da Responsabilità Civile Terzi per il danno a terzi e per il danneggiamento dei beni di proprietà dell'INFN, in uso e comunque presenti in virtù della presente Convenzione, nei locali utilizzati dall'INFN;

b) Responsabilità Civile Terzi per il danno a terzi derivante dalle attività consentite in virtù della presente Convenzione.

L'INFN garantisce la copertura assicurativa attraverso primaria Compagnia di assicurazioni, nei limiti e massimali contrattualmente previsti, e salvo quanto espressamente specificato e/o escluso, per i rischi da:

a) Incendio e altri danni materiali dei propri beni, utilizzati dal personale dello stesso nell'ambito delle attività oggetto della Convenzione, comprensiva della garanzia Ricorso Terzi e Responsabilità Civile per il danno a terzi e il danneggiamento di beni dell'Università

di Cagliari

b) Responsabilità civile per il danno a terzi derivante dalle attività svolte dall'INFN, nonché del personale impiegato dall'INFN nell'ambito delle attività oggetto della presente Convenzione, ivi compreso il personale universitario associato alle proprie attività di ricerca.

4. Il direttore della Sezione provvede a disciplinare le modalità di accesso ai locali assegnati in uso all'INFN, nel rispetto delle norme in vigore presso l'Università.

5. Il direttore della Sezione e il Direttore del dipartimento determinano altresì d'intesa, le modalità di accesso alle aree, nonché alle officine e ai Laboratori comuni.

6. L'Università garantisce ai dipendenti dell'INFN l'accesso al sistema bibliotecario d'ateneo, secondo le stesse norme applicate al personale dell'Università.

#### **Art. 7**

1. L'Università mette a disposizione dell'INFN i servizi e le utenze di cui agli allegati 4 e 5. Eventuali variazioni agli allegati 4 e 5 saranno adottate in conformità alle esigenze della Sezione e compatibilmente con le esigenze istituzionali del Dipartimento previo accordo tra le Parti.

2. L'INFN verserà all'Università:

a) il rimborso, secondo le tariffe in uso, di un contributo di € 4.000,00 annui per le spese relative alle utenze telefoniche e all'energia elettrica della Sala di Calcolo;

b) il rimborso delle spese sostenute per l'acquisto di sorgenti di radiazioni il cui acquisto sia stato formalmente e preventivamente autorizzato dal direttore della Sezione;

c) il rimborso, in base al consumo, delle spese per la fornitura di liquidi criogenici, alle stesse tariffe in vigore per i gruppi universitari, formalmente e preventivamente autorizzate dal Direttore della sezione;

d) il rimborso delle eventuali spese, formalmente e preventivamente autorizzate dal direttore della Sezione, sostenute per lo smaltimento di rifiuti radioattivi, speciali, non

pericolosi, da effettuarsi secondo le vigenti norme in materia;

e) un contributo annuo di € 10.000,00 per la biblioteca del Distretto Biomedico Scientifico, destinato all'acquisto di materiale bibliografico (libri e riviste anche in formato elettronico)

nell'interesse dell'INFN, secondo le norme previste dal Sistema Bibliotecario di Ateneo;

f) un contributo annuo di € 74.000,00 per l'utilizzazione dei restanti servizi ed utenze di cui agli allegati 4 e 5 e per adempimenti comuni in materia di igiene e sicurezza, così come evidenziati nei documenti redatti ai sensi degli articoli 17 e 28 del D.Lgs. 81/08 e loro s.m.i.;

g) un eventuale contributo aggiuntivo per il cofinanziamento di eventuali programmi di ricerca di interesse comune, coinvolgenti personale universitario associato;

h) un eventuale contributo annuo per il finanziamento o il cofinanziamento di borse di dottorato aggiuntive;

i) un eventuale contributo annuo per il cofinanziamento, in misura non superiore al 50%, degli assegni sia di tipo istituzionale, sia su altri fondi per lo svolgimento di altre attività di ricerca, ai sensi dell'art. 22 della legge 240/2010, previsti dai vigenti regolamenti universitari, qualora fossero attribuiti in settori di interesse dell'INFN.

3. Per quanto concerne i rimborsi del precedente comma, l'Università comunicherà con cadenza annuale, gli importi dovuti al fine di consentire al Direttore di Sezione dell'INFN di adempiere con continuità ai pagamenti di tali rimborsi e dei contributi dovuti e nel contempo consentire una gestione consapevole delle risorse a sua disposizione.

#### **Art. 8**

1. L'importo dei contributi di cui al precedente art. 7, punto 2 lett. h) e i) è determinato annualmente dagli Organi Direttivi dell'INFN e comunicato al direttore della Sezione e al direttore del Dipartimento e non comprende eventuali oneri di attivazione, accesso o frequenza ai corsi di dottorato o degli assegni di ricerca.

2. Gli importi versati relativi a borse di dottorato o ad assegni di ricerca, non attivati o

comunque non erogati in tutto o in parte, saranno restituiti all'INFN o detratti dall'importo da versare nell'anno successivo, a scelta dell'INFN medesimo.

3. Le parti procederanno annualmente con accordi in sede locale per tutti gli aspetti relativi agli assegni di ricerca e alle borse di dottorato attivati con il contributo finanziario dell'INFN, non espressamente previsti dalla legge o dalla presente convenzione.

#### **Art. 9**

1. L'Università prende atto che l'INFN svolge i propri programmi utilizzando personale proprio o personale dipendente da altri Enti comandato presso la Sezione.

2. La lista del personale di cui al presente articolo è trasmessa, annualmente ed ogni volta che vi sia qualche variazione, dal Direttore della Sezione al direttore del Dipartimento.

3. L'Università permette l'accesso alla sede Universitaria del personale INFN con le stesse regole in vigore per il personale universitario.

#### **Art. 10**

1. Considerato che i programmi di ricerca dell'INFN possono essere di grande interesse per lo svolgimento dell'attività istituzionale di ricerca del personale universitario del Dipartimento e dell'attività didattica afferente al Dipartimento, l'INFN potrà, con il consenso dell'interessato e, previo parere favorevole del Dipartimento, assegnare annualmente al suddetto personale, incarichi di ricerca, di associazione e di collaborazione tecnica gratuiti, alle proprie attività di ricerca, secondo le modalità di cui al vigente regolamento INFN, che disciplina, altresì, il diritto del personale universitario a partecipare alla programmazione delle attività di ricerca dell'Istituto e a far parte dell'elettorato attivo e passivo negli organi dell'INFN e in conformità ai regolamenti di Ateneo.

2. L'espletamento degli incarichi di ricerca, di associazione e di collaborazione tecnica, dev'essere compatibile col pieno adempimento da parte degli interessati dei propri doveri nei confronti dell'Università, tenuto conto di quanto stabilito nel successivo art. 13 e più in

generale nel rispetto delle vigenti disposizioni.

3. L'INFN prevede che il proprio personale, nel rispetto delle specifiche norme dei CCNL vigenti, e su richiesta dell'interessato, possa collaborare all'attività didattica e scientifica dell'Università, nell'ambito delle disposizioni vigenti in materia stabilite dall'Università.

4. Il dipartimento può utilizzare, nell'ambito della normativa vigente, personale della Sezione a supporto della propria attività scientifica e didattica, previa comunicazione al Direttore della Sezione e con il consenso dell'interessato.

5. Al personale di ricerca dell'INFN, nell'ambito della propria attività istituzionale e nel rispetto delle disposizioni in materia, possono essere affidati incarichi di insegnamento, gratuiti o retribuiti, impartiti presso l'Università a qualunque livello, purché nel rispetto della normativa vigente in materia, e può far parte delle commissioni per gli esami di profitto e conclusivi dei corsi di laurea, laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca, sempre nel rispetto delle norme vigenti in materia. Può altresì far parte dei consigli di dottorato, nonché delle commissioni di ammissione al dottorato e dei concorsi per assegni di ricerca, se la loro presenza è prevista dai regolamenti di ateneo.

6. La normativa interna di ateneo determina le modalità attraverso le quali il predetto personale svolge le funzioni sopra indicate e partecipa alle deliberazioni relative alla programmazione della attività didattiche e scientifiche.

L'Università e l'INFN possono convenzionarsi per organizzare corsi di formazione permanente e/o ricorrente, post universitaria o nell'ambito della formazione integrata superiore.

7. Le parti si impegnano reciprocamente a collaborare per consentire ai professori e ricercatori dell'Università di svolgere la loro attività presso l'INFN e ai ricercatori dell'INFN di svolgere la loro attività presso l'Università, sulla base di apposite convenzioni redatte ai sensi del D.M. 27/11/2012 e s.m.i.

8. Ciascuna parte può consentire la partecipazione di personale dell'altra a corsi di formazione attivati per il proprio personale e da svolgere presso la propria struttura, comunicando all'altra i corsi che si svolgeranno e il numero di posti eventualmente disponibili. Resta inteso che la parte ospite sostiene i costi relativi alla partecipazione del proprio personale.

#### **Art. 11**

1. L'INFN individua nel direttore della Sezione il datore di lavoro cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/80 e s.m.i. e dalla normativa in tema di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro.

Parimenti l'Università individua il datore di lavoro nel Magnifico Rettore.

I datori di lavoro dell'Università e dell'INFN, tramite i rispettivi responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, si scambiano reciproche informazioni sui contenuti riportati nei rispettivi documenti di valutazione dei rischi redatti ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

2. Per le attività di ricerca svolte in comune nell'ambito della presente convenzione, i due datori di lavoro, mediante scambio di corrispondenza, provvederanno ad individuare formalmente, prima dell'inizio delle attività, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs 81/08 e s.m.i. e dal Regolamento di Ateneo per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro (D.R. 558/14).

3. Per quanto attiene al personale universitario del Dipartimento avente i requisiti di cui all'art. 3 dello statuto dell'INFN, in presenza dei rischi, formazione, informazione, addestramento e sorveglianza sanitaria, sarà compito dell'INFN assicurare tramite i propri competenti Servizi, limitatamente alle attività svolte presso Strutture dell'INFN o presso sedi diverse con spese di missione a carico dell'INFN, gli adempimenti che il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. pone a carico del datore di lavoro. Resta comunque inteso che eventuali oneri assicurativi obbligatori per legge a favore del predetto personale sono a carico dell'Università.

L'Università e l'INFN si faranno carico di sottoporre a sorveglianza sanitaria il proprio personale tenendo conto delle attività svolte in comune.

4. La formazione in materia di sicurezza, quale Lavoratore, Preposto, Dirigente dei dipendenti dell'Università associati alle attività dell'INFN spetta di norma all'Università. Nei casi specifici per i quali un'ulteriore e diversa formazione sia richiesta in relazione alle funzioni assunte nell'ambito dell'associazione alle attività dell'INFN, sarà compito dell'INFN assicurare questa formazione.

5. Per quanto riguarda le attività con rischio di radiazioni ionizzanti, l'INFN assicura per il personale universitario del dipartimento avente i requisiti di cui all'art. 3 del Regolamento Generale dell'INFN gli adempimenti che il D. Lgs. 230/95 e s.m.i. pone a carico del datore di lavoro, limitatamente alle attività svolte presso le strutture dell'INFN o presso sedi diverse con spese di missione a carico dell'INFN.

Per il personale universitario di cui sopra impegnato in attività proprie dei lavoratori esposti anche per conto dell'Università, sarà cura dell'Università stessa concordare con l'INFN le eventuali limitazioni da osservare allo scopo di garantire il rispetto dei principi generali di cui all'art. 2 lettere a) e B) e dei limiti di dose di cui all'art. 96 del D.Lgs. 230/95 e s.m.i.

6. L'INFN è responsabile della conformità alle normative di sicurezza vigenti per le macchine, le attrezzature, nonché i prototipi o altre strumentazioni realizzate ed utilizzate nell'attività di ricerca di cui è proprietaria. Il personale associato che se ne avvale è tenuto al rispetto delle normative e delle disposizioni regolamentari adottate in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

Parimenti, l'Università è responsabile della conformità alle norme di sicurezza vigenti per le macchine, le attrezzature, nonché i prototipi o altre strumentazioni realizzate ed utilizzate nell'attività di ricerca, di cui è proprietaria. Il personale INFN che se ne avvale è tenuto al rispetto delle normative e delle disposizioni regolamentari adottate in materia di sicurezza e di

igiene del lavoro, ai fini della protezione collettiva e individuale.

7. Le macchine, le attrezzature, nonché i prototipi o altre strumentazioni realizzate e utilizzate nell'attività di ricerca, di proprietà dell'INFN, messi a disposizione del personale associato in altri Dipartimenti dell'Università o utilizzati previa autorizzazione del direttore della Sezione, in locali non assegnati in uso alla Sezione, sono sotto la completa responsabilità dell'Università, mentre il direttore della Sezione assicura all'atto della consegna la completa conformità alle norme di sicurezza applicabili.

8. Laddove le Parti riconoscono che l'obiettivo comune di sicurezza possa essere più efficacemente raggiunto sulla base di azioni congiunte, il direttore del Dipartimento e il direttore della Sezione concordano le modalità tese a dare seguito comune a determinati adempimenti previsti dalla vigente normativa e /o dai rispettivi documenti di valutazione del rischio (ad esempio, la gestione delle emergenze e la redazione dei piani di emergenza, la designazione del personale incaricato delle misure di prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori e primo soccorso, l'attivazione di organismi di controllo e verifica previsti dai sistemi di gestione sulla sicurezza e salute, la formazione, la gestione dei rifiuti, redazione di un unico documento sui rischi specifici esistenti presso il dipartimento per ospiti e/o ditte esterne etc.).

9. Per gli appalti di lavori, servizi e forniture i datori di lavoro dell'Università e dell'INFN, anche tramite i rispettivi responsabili unici del procedimento, si scambiano reciproche informazioni anche sui contenuti riportati nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI), emanando, in esito alle suddette valutazioni dei rischi, gli atti di rispettiva competenza.

L'elaborazione del DUVRI dovrà valutare le eventuali interferenze che potrebbero derivare dalla possibile compresenza di una o più imprese con il personale di entrambe le parti.

L'Università e l'INFN attiveranno modalità atte ad evitare valutazioni parziali.

In particolare, in applicazione a quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., il direttore della Sezione INFN si impegna ad informare preliminarmente il Direttore del Dipartimento e le Direzioni dell'Amministrazione centrale competenti. Il dipartimento e le Direzioni segnaleranno entro 10 giorni le eventuali interferenze che potrebbero derivare dalla possibile compresenza di altre imprese e/o con il personale di entrambe le parti e fornirà l'eventuale necessaria collaborazione per l'elaborazione del documento di valutazione dei rischi da interferenze.

L'Università si impegna ad informare il direttore della Sezione INFN sui possibili rischi a cui potrebbero essere esposti i lavoratori e sulle misure di prevenzione e protezione adottate in relazione ai lavori affidati dall'Università nelle sedi in cui prestano servizio anche lavoratori INFN.

#### **Art. 12**

1. L'INFN e l'Università si impegnano reciprocamente a menzionare l'altra Parte in ogni opera o scritto scientifico relativo ai propri programmi di attività svolti presso o con il concorso di una delle Parti nel quadro della presente Convenzione e nel rispetto delle disposizioni del successivo art. 13.

2. Il personale universitario associato all'INFN ai sensi del precedente articolo 10 dovrà indicare sia l'appartenenza all'Università sia l'associazione all'INFN in tutte le pubblicazioni relative ad attività di ricerca svolte nell'ambito della presente Convenzione.

#### **Art. 13**

##### **Pubblicazioni**

Le Parti si impegnano reciprocamente, ciascuno per i propri ambiti di competenza, in modo da assicurare che tutti i soggetti dell'INFN e dell'Università coinvolti nelle attività ascrivibili alla presente Convenzione dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno,

in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.

Le Parti avranno diritto di pubblicare congiuntamente e/o disgiuntamente, presentare o dimostrare (più genericamente "divulgare" con qualsiasi atto ed in qualsiasi forma) il Foreground congiunto a terzi, purché la Parte proponente la divulgazione abbia precedentemente informato o fornito al responsabile di progetto dell'altra Parte copia dell'atto di divulgazione proposto e, entro 30 (trenta) giorni dalla sua ricezione, questa non abbia richiesto per iscritto alla Parte proponente di rimandare la divulgazione per una delle seguenti ragioni:

- proteggere le proprie Informazioni Confidenziali;
- consentire il deposito di eventuali domande dirette a ottenere una privativa industriale;
- proteggere la segretezza del Foreground e del Sideground nel caso in cui questi abbiano particolare importanza (dati sensibili) sino a quando gli stessi siano sottoposti ad un regime di segretezza.

Nello specifico, in caso di deposito di domanda di brevetto in itinere la posticipazione della pubblicazione avrà efficacia fino alla data dello stesso deposito o, se concordato per iscritto tra le Parti, per tutta la durata del periodo di segretezza della stessa domanda.

Resta inteso tra le Parti che il consenso alla pubblicazione non potrà essere negato senza adeguata motivazione.

#### Obblighi di riservatezza

Le Parti si impegnano, per tutta la durata della Convenzione a non divulgare le informazioni confidenziali né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, e a non renderle in alcun modo accessibili a soggetti terzi, e a non utilizzarle, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, per fini diversi da quanto previsto dalla Convenzione.

Resta inteso tra le Parti che non possono essere considerate Informazioni Confidenziali quelle

che erano già pubbliche prima di essere ricevute o che erano già in possesso della Parte ricevente senza un obbligo di confidenzialità. Inoltre, ogni informazione che può essere considerata confidenziale secondo le previsioni della presente Convenzione e delle relative attuazione può cessare di essere tale dal momento in cui l'informazione:

- i) diventa pubblica senza che ci sia inadempienza dell'Accordo e delle relative convenzioni attuative;
- ii) è ottenuta dalla parte ricevente da terze parti senza obbligo di segretezza;
- iii) è accertata o sviluppata dalla parte ricevente in modo indipendente.

Per le finalità del presente comma, per Parte ricevente si intendono tutte le strutture che appartengono o afferiscono alla stessa.

Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie per mantenere la massima riservatezza sulle Informazioni Confidenziali nonché la diligenza necessaria a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.

Chi riceve le Informazioni Confidenziali deve usare lo stesso grado di diligenza richiestogli per proteggere le Informazioni Confidenziali a propria disposizione e di eguale natura, in ogni caso non inferiore al grado di diligenza atta a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.

#### Gestione della proprietà intellettuale

Ciascuna Parte è e rimane esclusiva titolare del proprio Background. Le Parti avranno la facoltà di consentire l'accesso al proprio Background, a titolo gratuito e in via non esclusiva, nella misura necessaria al raggiungimento dei risultati di ciascun Programma di Ricerca Congiunto e comunque non oltre la loro durata. Le Parti si danno reciprocamente atto che niente di quanto previsto nella Convenzione deve considerarsi in modo diretto o indiretto come implicante la cessione di alcun diritto sul proprio Background.

Ciascuna Parte è esclusiva titolare del Foreground e del Sideground generato autonomamente

dal proprio personale utilizzando le proprie strutture.

Le Parti sono contitolari in pari quota, o nella diversa misura che verrà determinata tra le stesse con apposito accordo scritto, del Foreground generato congiuntamente dalle stesse. In tal caso, le Parti valuteranno l'opportunità di proteggere i risultati conseguiti anche tramite il deposito di una domanda di brevetto congiunta, rinviando la definizione delle quote di titolarità e la modalità di gestione della domanda e del relativo brevetto ad un apposito successivo accordo di gestione. Resta inteso tra le Parti che la titolarità dei diritti del Foreground congiunto nonché le modalità di sfruttamento e valorizzazione dello stesso verrà stabilita di volta in volta per ogni singolo Programma di Ricerca Congiunto ed in relazione ad ogni risultato brevettabile, tenendo conto del contributo inventivo prestato da ciascuna Parte, dell'apporto economico e strumentale nonché del numero di inventori coinvolti.

Nel caso in cui una delle Parti comunichi per iscritto a mezzo di raccomandata a/r o PEC entro 30 giorni dal conseguimento dei risultati di non avere interesse al deposito della relativa domanda di brevetto ed al conseguente sfruttamento patrimoniale, l'altra Parte può manifestare il proprio interesse alla brevettazione, ovvero alla registrazione, facendone formale richiesta a mezzo di raccomandata a/r o PEC entro ulteriori 30 giorni dalla ricezione della raccomandata di rinuncia. In tal caso, la Parte rinunciataria autorizzerà per iscritto l'altra entro 10 giorni dalla ricezione della manifestazione di interesse a depositare a proprio nome la domanda di brevetto o altro titolo. La Parte interessata si impegna a sostenere tutti i costi connessi al deposito della domanda di brevetto, nonché tutti i successivi oneri relativi al mantenimento del brevetto e alla sua eventuale estensione all'estero. È fatto, comunque, salvo il diritto morale del personale della Parte rinunciataria che abbia conseguito l'invenzione, di essere riconosciuto autore della medesima nella relativa domanda di brevetto.

Le Parti potranno liberamente utilizzare il Foreground congiunto per la propria attività di ricerca e didattica, salvo l'obbligo di riservatezza.

**Art. 14**

1. Per qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'esecuzione della presente convenzione, qualora le parti non riescano a definirla amichevolmente, è competente a decidere il Foro di Cagliari.

**Art. 15**

1. La presente convenzione ha la durata di 5 anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere rinnovata previo accordo tra le Parti.

2. Qualora in vacanza di convenzione persista la condizione d'uso degli spazi di cui agli allegati alla presente convenzione da parte dell'INFN, quest'ultimo corrisponderà le somme di cui all'art. 7 in misura proporzionale ai mesi in cui si protrarrà l'uso. Ogni frazione superiore ai 15 gg verrà considerata equivalente a un mese.

**Art. 16**

1. La presente convenzione viene sottoscritta dalle parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e verrà registrata solo in caso d'uso a cura e spese della parte interessata.

**Art. 17**

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati personali raccolti in relazione alla presente convenzione saranno trattati da ciascuna Parte al fine esclusivo di dare esecuzione alla stessa ed il mancato conferimento non consentirà il raggiungimento di tale obiettivo. Qualora le Parti determinino congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, si impegnano a definire con separato accordo le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, con particolare riferimento all'esercizio dei diritti degli interessati e i rispettivi ruoli in merito

alla comunicazione dell'informativa.

Titolari del trattamento sono le Parti come individuate in epigrafe, contattabili ai recapiti ivi indicati.

I dati raccolti saranno trattati, con modalità informatiche o analogiche, dal personale autorizzato al trattamento da ciascun Titolare. Potranno altresì essere trattati da soggetti terzi espressamente individuati come responsabili del trattamento. I dati saranno conservati per il periodo di vigenza della convenzione; il trattamento successivo sarà effettuato ai soli fini di archiviazione.

I dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Le parti dichiarano di garantire reciprocamente il diritto di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione dei dati, nonché il diritto di opporsi al trattamento, secondo le modalità e i limiti previsti dal Regolamento europeo; l'esercizio di tali diritti è consentito, presso l'INFN, contattando il Responsabile per la Protezione dei Dati all'indirizzo [dpo@infn.it](mailto:dpo@infn.it) e presso l'Università contattando il Responsabile per la Protezione dei Dati all'indirizzo [dpo@unica.it](mailto:dpo@unica.it).

Le parti inoltre garantiscono reciprocamente il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per il trattamento dei dati personali.

DATA\*

FIRMA\*\*

FIRMA\*\*

Il Rettore

Il Presidente

dell'Università degli Studi di Cagliari

dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

Prof. ssa Maria Del Zompo

Prof. Antonio Zoccoli

\*La data di stipula coincide con la data di apposizione dell'ultima firma digitale.

\*\*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

## **Allegato 1**

Attrezzature scientifiche, tecniche e servizi tecnici dell'INFN a disposizione del dipartimento:

- a) macchine utensili di proprietà dell'INFN in dotazione all'officina meccanica;
  - b) strumentazione elettronica di proprietà dell'INFN in dotazione al laboratorio di elettronica;
  - c) accesso alle reti informatiche gestite dall'INFN;
  - d) accesso ai centri di ricerca ed ai servizi tecnici nazionali dell'INFN;
  - e) magazzino.
-

## **Allegato 2**

Attrezzature scientifiche, tecniche, servizi tecnici, arredi ed impianti dell'Università messi a disposizione dell'INFN:

- a) macchine utensili di proprietà del dipartimento in dotazione all'officina meccanica;
- b) strumentazione elettronica di proprietà del dipartimento in dotazione al laboratorio di elettronica;
- c) arredi dei locali messi a disposizione dell'INFN;
- d) magazzino;
- e) locale schermato per custodia sorgenti radioattive;
- f) accesso alle reti informatiche gestite dall'Ateneo.




La sigla "M" indica della lettera indica il primo piano o mezzanino.  
La sigla A B C D identifica la torre.

TORRE "A"

TORRE "B"

TORRE "C"


TORRE "D"



PIANTA DA QUOTA 10.10 A QUOTA 11.50


SCALA 1:400





PIANTA A QUOTA 17.20

SCALA 1:400



Pianta Sottopiano

Scala 1:100

#### **Allegato 4**

Servizi dell'Università messi a disposizione dell'INFN:

- a) servizi bibliografici dell'Università ed accesso ad abbonamenti telematici (secondo quanto previsto dall'art. 7.2 lett. e);
- b) manutenzione elettrica;
- c) pulizie locali;
- d) servizio di vigilanza e portineria, di vigilanza armata notturna e festiva.

## **Allegato 5**

Utenze e forniture dell'Università messe a disposizione dell'INFN

- a) energia elettrica (con la clausola di cui all'art. 7.2 lettera a);
- b) riscaldamento e condizionamento;
- c) acqua e gas;
- d) impianto telefonico (con la clausola di cui all'art. 7.2 lettera a);
- e) fornitura di liquidi criogenici.